



COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona Servizi Culturali

Allegato 2

FAC SIMILE CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO ED ASSOCIAZIONE ... PER LA MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE DI SPAZIO DA ADIBIRE A SALA STUDIO PUBBLICA IN SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)

Tra

il Comune di Cento - C.F. n. 81000520387 - rappresentato dal Dirigente Servizi alla Persona, Dott. Mauro Zuntini - che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cento, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione n. 943 del 30/09/2021;

e

.... nato a ... e residente in ... via ... (C.F...), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione (in seguito "Associazione") con sede in Via...C.F./P.IVA ...;

Premesso che:

o la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

o il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

o il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini “attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa” trattandosi di “manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”;

o la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” secondo la quale all'art. 1 “La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”;

o la Legge 383/2000 che stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali “anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari”;

o Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e che “ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed



COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona *Servizi Culturali*

autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

o L'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione delle seguenti attività...

Art. 3 – Durata

La durata della convenzione è stabilita dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2022. L'Amministrazione si riserva, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo per altri 2 anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte; l'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

Art. 4 – Responsabilità e obblighi

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

Art. 5 – Supporto del Comune di Cento e modalità di liquidazione dell'importo

L'Amministrazione Comunale eroga un **importo complessivo massimo di € 3.000,00** per l'intera durata della convenzione, a partire dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2022.



COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona Servizi Culturali

Il suddetto importo si deve intendere unicamente quale rimborso onnicomprensivo per le spese vive sostenute dal soggetto convenzionato per la gestione dello spazio nella sua funzione di sala studio, quali: riscaldamento, acqua, luce elettrica, manutenzione degli spazi ad uso comune.

Dette spese dovranno essere imputate all'attività oggetto della convenzione attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

L'erogazione dell'intero importo avverrà a seguito di specifica richiesta scritta da parte del Soggetto beneficiario. Entro 30 gg. dalla scadenza della convenzione il soggetto beneficiario, a firma del proprio legale rappresentante, dovrà presentare richiesta scritta di rimborso per le spese vive sostenute, corredata da resoconto dettagliato dell'attività svolta e suffragata da documenti contabili giustificativi.

L'erogazione dell'intera somma assegnata avverrà a seguito di spese effettuate e documentate dal soggetto beneficiario per pari o superiore importo, nel caso le spese risultassero di importo inferiore, il Comune provvederà al rimborso per l'importo documentato. In caso di mancata presentazione dei documenti contabili di valore probatorio, il Comune non potrà provvedere all'erogazione del rimborso.

L'attività dei volontari oggetto della presente convenzione non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore). La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune si impegna a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione alle attività attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione.

Art. 6 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio Cultura del Comune di Cento.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:



COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona Servizi Culturali

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da eventuali prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 7 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 9 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle attività;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 6;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;



COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona Servizi Culturali

- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Art. 12 – Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cento,

Il Comune di Cento
Il Dirigente Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Dott. Mauro Zuntini

L'Associazione
Il Presidente/Legale Rappresentante
Sig./Dott.....
